



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 793 del 11/10/2021

Oggetto: Approvazione convenzione con l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, con sede legale in via O. Rossi, 9 – VARESE, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 ed art. 1 D.M. 25/03/1998 n. 142 degli studenti iscritti al corso di laurea in educazione professionale presso le strutture dell'Asl VCO. Durata triennale

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che,

con e-mail acquisita in arrivo al prot. 46366/21 del 28/07/2021, la Dottoressa Claudia Nicora, Responsabile dell'U.O.S. Formazione dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, richiedeva a questa azienda la stipula di una convenzione al fine dello svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n.196 e D.M. 25/03/1998 n.142, per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Educazione Professionale.

Visto il testo della convenzione proposto dall'Università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'Università.

Rilevato che sono state verificate alcune enunciazioni di carattere sia formale che sostanziale al testo convenzionale predetto, per una stesura coerente con la normativa della Regione Piemonte del disciplinare definitivo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, avente validità di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Visti gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'intesa tre Regioni, Università e SSN.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ L'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:
"Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome".
- ✚ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- ✚ Il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n. 142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed art. 1 Dm 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, corso di laurea in Educazione Professionale, secondo il testo definito nell'allegato A) alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, corso di laurea in Educazione Professionale con sede in Via O. Rossi, 9 a Varese, per lo svolgimento di attività di tirocinio di presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 e art. 1 D.M. 25/03/1998 n. 142, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), avente validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione.
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

3) Di dare atto altresì che:

- **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
- Il numero degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è previsto dalla DGR 22/12/2017 n. 85-6277 e dalla Convenzione e comunque riguarda le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
- qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.

4) Di dare atto inoltre che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.

5) Di demandare al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.

6) Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE E COLLETTIVA A
FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIO-
NE PROFESSIONALE PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA DI VARESE**

(ai sensi della DGR 17 dicembre 2018, n. 7763 e del DDG 7 maggio 2018 n. 6286)

TRA

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA – ATS INSUBRIA, di
seguito denominato **“soggetto promotore”**, con sede Via O. Rossi n. 9, P.I.
N. 03510140126 - rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. Lu-
cas Maria GUTIERREZ nato a Porto Valtravaglia il 19 dicembre 1957

E

.....di seguito denominata **“soggetto ospitante”** - con sede in....., a
.....), C.F. /P.I. - rappresentata da nata ail
.....

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17 gennaio 2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;
- l'Università degli Studi dell'Insubria ha attivato al suo interno il Corso di Laurea in Educazione Professionale;
- i corsi di laurea per Educatori Professionali richiedono agli studenti un periodo di tirocinio da effettuarsi presso le unità di offerta del sistema

sanitario e socio-sanitario nelle quali sono effettuati interventi educativi a valenza riabilitativa in coerenza con l'obbligo previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi;

- la possibilità di svolgere dei tirocini di formazione ed orientamento è stata normata con la legge n. 196 del 24 giugno 1997, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 e dagli indirizzi regionali in materia di tirocini di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 e da successivo D.D.G. n. 6286 del 07 maggio 2018;
- con provvedimento della ex A.S.L. della Provincia di Varese (ora ATS Insubria) n. 618 del 14 ottobre 2008 – adottato a seguito della sottoscrizione in data 16 febbraio 2006 del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi dell'Insubria per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – si è provveduto ad approvare la convenzione tra l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese e l'ex A.S.L. della Provincia di Varese (ora ATS Insubria) per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Educazione Professionale, secondo il modello previsto dalla D.G.R. n. VII/20950/05 ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.D.G. Sanità n. 6382/05;
- nella seduta del 12 novembre 2008 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente;
- in data 16 dicembre 2008 il suddetto Accordo Attuativo è stato sottoscritto dalle parti contraenti;

- con successivi accordi scritti tra le parti sono stati concordati rinnovi di durata triennale della convenzione sottoscritta in data 16 dicembre 2008, che, in base all'ultimo rinnovo, effettuato da ATS Insubria in qualità di soggetto succeduto alla ex ASL della provincia di Varese, avrà validità sino al 16 dicembre 2023;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura i soggetti iscritti al Corso di Laurea in Educazione Professionale, in possesso degli specifici requisiti previsti dagli indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore. Il numero dei tirocinanti verrà concordato all'inizio dell'anno accademico in rapporto alle esigenze del soggetto promotore ed alle possibilità operative del soggetto ospitante.

ARTICOLO 2 - Oggetto della Convenzione

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

ARTICOLO 3 - Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e contenuto all'interno del "Libro di tirocinio curriculare".

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Pro-

getto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 - Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

Il tutor del soggetto promotore, individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli indirizzi regionali, elabora il Progetto Formativo Individuale d'intesa con il tutor del soggetto ospitante e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante, nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

La valutazione e la certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor del soggetto ospitante, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5 - Indennità di partecipazione

Nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli indirizzi regionali le

parti concordano che non è prevista per il tirocinante alcuna indennità.

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale. Auto-
rizzazione n.
2016/1700 del
11/01/2016

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

Il tirocinante è assicurato

- presso l'I.N.A.I.L. da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria.

L'Università, inoltre, ottemperando alle disposizioni di cui al T.U. D.M. 10 ottobre 1985 - Regolamentazione della "gestione per conto dello Stato" della assicurazione contro gli infortuni – adempie alle coperture previste.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore".

Il soggetto promotore si fa carico delle seguenti misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa:

a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37

D.Lgs. n. 81/08: formazione generale e formazione specifica;

b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista; il

soggetto promotore, prima dell’inizio del tirocinio, sottoporrà gli studenti ad

accertamenti sanitari finalizzati al rilascio della certificazione di idoneità psi-

co-fisica dello studente all’attività inerente il Corso di Laurea, comprensivo di

certificazione relativa all’effettuazione di Test di intradermoreazione secondo

Mantoux.

Le dotazioni richieste dall’ente ospitante per ogni singolo tirocinante (cartelli-

no di riconoscimento, divisa di lavoro) vengono fornite dal soggetto promoto-

re.

La struttura ospitante, in regola con la vigente normativa sulla salute e sicu-

rezza sui luoghi di lavoro, garantisce al tirocinante le condizioni di sicurezza

ed igiene previste dalla normativa vigente sollevando l’Università e il sogget-

to promotore da qualsiasi onere di verifica.

Il soggetto ospitante si farà carico di:

c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

organizzazione del SPP aziendale compreso l’affidamento dei compiti spe-

ciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all’azienda; rischio in-

trinseco aziendale.

Il soggetto ospitante, sulla base del proprio Documento di Valutazione dei

Rischi (DVR), valuterà la necessità di sottoporre o meno lo studente ad ulte-

riori accertamenti sanitari previsti dalla normativa. Il costo sostenuto per tali

accertamenti potrà essere rimborsato attraverso l’emissione di fattura, da in-

dirizzare al soggetto promotore.

Alla stipula della convenzione, per ogni tipologia di settore di attività pertinente al tirocinio dello studente, è fatto obbligo da parte del soggetto ospitante la compilazione della “**scheda sintetica di valutazione rischi specifici attività lavoratori equiparati**”, il cui testo è allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. In caso di variazione e/o integrazione del profilo di rischio, sarà cura del soggetto ospitante darne tempestiva comunicazione al soggetto promotore, mediante l'invio della scheda sintetica aggiornata.

ARTICOLO 8 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. La presente convenzione potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. La parte che intende recedere deve comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso.

ARTICOLO 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura della struttura di durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non

concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante previa motivata comunicazione scritta inoltrata al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto. Le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10

Codice di Comportamento – Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Le parti dichiarano di conoscere e di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e delle misure di prevenzione contenute nei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (includenti la sezione trasparenza) di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali nella sezione dedicata “amministrazione trasparente” (www.ats-insubria.it e www.....) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione del Codice di Comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Reg. U.E. n. 679/2016 e di trattare i dati stessi esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Gli studenti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti all'obbligo di riservatezza circa dati, informazioni e conoscenze in merito a procedimenti amministrativi e a processi organizzativi del soggetto ospitante, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. A tal fine il soggetto ospitante autorizzerà i tirocinanti al trattamento dei dati nominandoli “incaricati esterni”.

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale. Auto-
rizzazione n.
2016/1700 del
11/01/2016

ARTICOLO 12 – Registrazione e spese

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale – D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

La presente convenzione è, altresì, soggetta ad imposta di bollo per un importo complessivo pari ad €32,00 a cura e a spese del soggetto ospitante.

Le spese inerenti la presente convenzione per registrazione, imposte e quant'altro si intendono, se dovute, senza esclusione alcuna, a carico del soggetto promotore. Sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 131/86, con spese a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 13 - Controversie

In piena coerenza con quanto disposto dal successivo art. 14, nonché dalla natura logico-giuridica del presente contratto, le parti concordano che per l'insorgere di qualsivoglia eventuale controversia la stessa non possa essere

declinata presso l'autorità giurisdizionale ordinaria bensì nell'ambito di un collegio di arbitri composto dai due rispettivi Dirigenti, indicati da ciascun Ente, ed un terzo soggetto, nominato congiuntamente e consensualmente dai Direttori Generali, a seconda delle specifiche competenze professionali richieste.

ARTICOLO 14 - Disposizione finale

Il presente contratto è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra le Parti, non trovano pertanto applicazione le specifiche disposizioni previste dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile, avendo le stesse piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà, richiamando e confermando in tal senso espressamente quanto disposto dall'art. 13.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

per A.T.S.Insubria

per

IL DIRETTORE GENERALE

IL

(Dott. Lucas Maria GUTIERREZ)

(Dott.)